

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 874

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, BERLOFFA, BADALONI MARIA, CAPPUGI,  
COCCO MARIA, DURAND DE LA PENNE, FERRARA, MATTARELLI GINO,  
PENAZZATO, REPOSSI, RUBINACCI, STORTI, TITOMANLIO VITTORIA**

*Presentata il 26 febbraio 1959*

**Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi è la sintesi di vari progetti ed emendamenti suggeriti alla Commissione Lavoro della Camera dei deputati della passata legislatura. Però, subito dopo la promulgazione, tale legge ha denotato notevoli lacune per il migliore impiego degli operatori telefonici privi della vista.

Infatti, il primo comma dell'articolo 1 della legge in parola dice: « Le pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista ».

Tale norma contiene due gravi limitazioni:

1°) potranno andare al lavoro, nel tempo soltanto 120-150 centralinisti, poiché a tal numero ascendono i centralini a più di un posto di lavoro esistenti in Italia presso Amministrazioni e Aziende statali ed Enti pubblici;

2°) l'assunzione nelle Amministrazioni statali è prevista soltanto in deroga alle leggi: 5 febbraio 1948, n. 61, e 7 aprile 1948, n. 262, precludendo con ciò la partecipazione dei centralinisti ciechi ai concorsi per le assunzioni di ruolo.

Inoltre, nel campo del collocamento privatistico, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è previsto l'impiego del cieco solo per le nuove assunzioni che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima; da ciò consegue la pratica inefficacia del provvedimento per il collocamento dei non vedenti quali operatori telefonici (*ius variandi*).

Infine, il primo comma dell'articolo 9 — norme transitorie — dispone semplicemente che i centralinisti già occupati saranno tenuti in servizio; invece sarebbe stato necessario precisare che tale evenienza prescinde dal tipo di centralino cui è adibito il cieco.

Considerata, pertanto, affatto insufficiente la portata della legge che doveva dare la possibilità di collocamento ai centralinisti telefonici ciechi iscritti all'Albo nazionale professionale, in quanto limitatissimo è il numero dei centralini a più di un posto di

lavoro, e valutata l'apprezzata e seria dimostrazione di capacità lavorativa che i centralinisti privi della vista hanno offerto, si ritiene necessario proporre alla attenzione del Parlamento italiano le seguenti modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594:

1°) prevedere l'assunzione obbligatoria di un centralinista telefonico cieco in tutti quegli uffici e aziende ove esiste un centralino e più di cento dipendenti. L'estensione ai centralini ad unico posto di lavoro presso Ministeri, Enti pubblici, Aziende statali e privati datori di lavoro permetterà, sulla scorta di dati di rilevazione, l'assunzione nel tempo di 800-1.000 unità. Tale numero, modesto rispetto al numero dei lavoratori italiani, è importantissimo invece per il recupero al lavoro dei privi della vista. Non appaia demagogico affermare che il cieco è in grado di lavorare da solo in un centralino; infatti oltre 100 centralinisti non vedenti, assunti spontaneamente da datori pubblici e privati, lavorano da soli in centralini con la massima soddisfazione dei propri datori di lavoro;

2°) prevedere una norma relativa all'inquadramento dei centralinisti telefonici ciechi nelle pubbliche Amministrazioni;

3°) prevedere che il beneficiario del collocamento obbligatorio sia tutelato, oltre

che nei confronti dei privati datori di lavoro inadempienti (articolo 7 della legge 14 luglio 1957, n. 594) anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali, consentendo ai singoli o all'Unione italiana dei ciechi, cui il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, affida la tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi italiani, la facoltà di adire agli organi amministrativi o giurisdizionali;

4°) prevedere l'estensione dei vantaggi e dei benefici della presente proposta di legge ai centralinisti telefonici ciechi già assunti a lavoro presso Uffici pubblici e privati;

5°) estendere gli obblighi previsti dall'articolo 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti pubblici, alle Aziende di Stato, ed ai privati datori di lavoro i cui uffici, sedi e stabilimenti abbiano più di cento dipendenti e siano dotati di un centralino ad un solo posto di lavoro.

Nella nuova formulazione che si presenta, riesce evidente lo scopo di consentire che questa categoria di lavoratori, della quale risultano indiscussi e riconosciuti il merito e l'attitudine professionale, non trovi eccessiva limitazione alla possibilità del suo collocamento al lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, anche in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e l'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede e stabilimento che siano dotati di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro o che avendo un centralino a un solo posto di lavoro ed abbiano più di cento dipendenti, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'età di 45 anni e sono inquadrati nella terza categoria del personale impiegatizio.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro che si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti che abbiano funzione di smistamento e di collocamento. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi.

### ART. 2.

Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 1 della presente legge, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1957, n. 594, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.

ART. 3.

L'articolo 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:

« I privi di vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'articolo 1 della presente legge e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima.

Detti operatori vengono iscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all'articolo 2 ».

ART. 4.

Gli obblighi di cui all'articolo 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono estesi alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti pubblici, alle Aziende di Stato ed ai privati datori di lavoro i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano più di 100 dipendenti e siano dotati di un centralino ad un solo posto di lavoro.